



12. Pressioni di consegna e riconsegna

12.1 – Valori minimi ammessi contrattualmente

I valori minimi di pressione ammessi contrattualmente rappresentano un parametro fondamentale al fine di poter garantire il trasporto dei quantitativi di Gas richiesti dagli Utenti e poterli riconsegnare alle condizioni pattuite.

I valori minimi di pressione ammessi contrattualmente sono pubblicati, per ogni punto di consegna e di riconsegna, nel sito internet di Metanodotto Alpino, congiuntamente alle relative capacità di riferimento, secondo quanto previsto al capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”.

12.2 – Obblighi e diritti delle parti

12.2.1 La pressione ai punti di consegna

Dal punto di vista operativo, la pressione ai punti di consegna è fondamentale per la determinazione e il rispetto dei valori minimi garantibili ai punti di riconsegna. Gli Utenti si impegnano, pertanto, a rispettare il valore minimo di pressione ai punti di consegna.

Nei casi in cui la pressione del gas consegnato dall’Utente a Metanodotto Alpino presso un punto di consegna sia inferiore al valore minimo, Metanodotto Alpino, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell’Utente, provvede a comunicare prontamente il valore di pressione rilevato all’Utente stesso.

Negli stessi casi, Metanodotto Alpino rimane sollevata dall’obbligo di trasporto delle quantità di gas prenotate dall’Utente al medesimo punto, nella misura in cui tale trasporto non sia consentito dall’effettiva pressione di consegna. Negli stessi casi, Metanodotto Alpino ha diritto a ridurre l’immissione del gas in oggetto fino all’ottenimento del ripristino dei valori minimi.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti da Metanodotto Alpino in dipendenza diretta del mancato rispetto delle specifiche di pressione sono a carico ed onere dell’Utente, fermo restando l’obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell’Utente stesso.

Costi ed oneri sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte dell’Utente.

Qualora lo ritenga opportuno, Metanodotto Alpino, in funzione delle quantità da trasportare e del relativo assetto ottimizzato di rete, potrà accettare il gas ad una pressione inferiore al valore minimo di cui sopra, senza che questo sia oggetto di alcuna comunicazione specifica, né costituisca pregiudizio per Metanodotto Alpino a richiedere il ripristino di un valore di pressione non inferiore a quello minimo.

12.2.2 La pressione ai Punti di Riconsegna

Metanodotto Alpino si impegna a rispettare il valore minimo di pressione ai punti di riconsegna pubblicato annualmente sul proprio sito internet.

Nei casi in cui la pressione del gas riconsegnato da Metanodotto Alpino presso un punto di riconsegna sia inferiore al valore minimo, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte di Metanodotto Alpino, provvede a comunicare prontamente il valore di pressione rilevato a Metanodotto Alpino stessa.

Negli stessi casi, l'Utente, fermo restando il suo obbligo di pagamento della tariffa di trasporto, ha diritto ad ottenere da Metanodotto Alpino, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione.

Costi ed oneri sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte di Metanodotto Alpino.

Qualora il mancato rispetto da parte di Metanodotto Alpino sia dovuto a valori di pressione ai punti di consegna dello stesso segmento inferiori ai minimi, Metanodotto Alpino è sollevata dall'osservazione delle disposizioni dei paragrafi precedenti.